

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 1° marzo al 31 dicembre 1992, le importazioni nella Comunità di taluni prodotti originari dell'Ungheria, della Polonia e della RFCS, di cui agli allegati I e II, sono soggetti a contingenti o a massimali tariffari comunitari.

Negli allegati I e II figurano la designazione dei prodotti in causa, i rispettivi codici della nomenclatura combinata, la loro origine e l'aliquota dei dazi doganali applicabili.

I volumi dei contingenti e massimali tariffari indicati in detti allegati devono, all'occorrenza, essere ridotti, a decorrere dall'entrata in vigore degli accordi interinali, per tener conto del volume delle importazioni in provenienza dall'Ungheria, dalla Polonia e dalla RFCS che hanno beneficiato, a decorrere dal 1° gennaio 1992, di altre misure tariffarie preferenziali, conformemente al protocollo n. 7 allegato agli accordi interinali.

La Commissione informa al più presto gli Stati membri e gli operatori economici, dandone comunicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, del volume dei contingenti e dei massimali tariffari attribuiti a titolo delle misure preferenziali generalizzate.

2. Nei limiti dei contingenti tariffari di cui al paragrafo 1, e fino all'eventuale ripristino della riscossione dei dazi doganali riguardanti i prodotti soggetti a massimali tariffari, la Spagna e il Portogallo applicano dazi calcolati conformemente alle disposizioni di cui al protocollo n. 5 allegato agli accordi interinali.

3. È applicabile il protocollo relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa, allegato agli accordi interinali.

Articolo 2

1. I contingenti tariffari di cui all'articolo 1 sono gestiti dalla Commissione che può prendere qualsiasi misura amministrativa atta ad assicurarne la gestione efficace.

2. Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione di immissione in libera pratica comprendente una domanda di beneficio preferenziale per un prodotto contemplato dal presente regolamento e se questa dichiarazione è accettata dall'autorità doganale, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, ad un prelievo, sul volume contingenziale in causa di un quantitativo corrispondente al suo fabbisogno.

Le domande di prelievo, con l'indicazione della data di accettazione delle suddette dichiarazioni, devono essere trasmesse senza indugio alla Commissione.

I prelievi sono accordati dalla Commissione in funzione della data di accettazione delle dichiarazioni di immissione

in libera pratica da parte dell'autorità doganale dello Stato membro interessato e nella misura in cui il saldo disponibile lo permetta.

3. Se uno Stato membro non utilizza i quantitativi prelevati, esso li riversa non appena possibile nel volume del contingente corrispondente.

4. Se i quantitativi richiesti sono superiori al saldo disponibile del volume dei contingenti in causa, l'assegnazione avviene proporzionalmente alle domande. Gli Stati membri sono informati dalla Commissione dei prelievi effettuati.

Articolo 3

1. Le imputazioni ai massimali sono effettuate man mano che i prodotti sono presentati in dogana accompagnati da dichiarazione di immissione in libera pratica.

Una merce può essere imputata al massimale solo se il relativo certificato di circolazione è presentato prima della data di ripristino della riscossione dei dazi.

2. Lo stato di esaurimento dei massimali è accertato a livello comunitario sulla base delle importazioni imputate conformemente al paragrafo 1.

Gli Stati membri informano la Commissione delle importazioni effettuate, entro il termine di cui al paragrafo 4.

3. Una volta raggiunti i massimali, la Commissione può ripristinare, con regolamento, entro la fine dell'anno civile, la riscossione dei dazi applicabili ai paesi terzi considerati.

4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, al più tardi il quindicesimo giorno di ogni mese, la lista delle imputazioni effettuate nel corso del mese precedente.

Articolo 4

Per garantire la corretta applicazione del presente regolamento la Commissione prende tutte le misure necessarie, in stretta collaborazione con gli Stati membri.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° marzo 1992 o alla data di entrata in vigore degli accordi interinali, se questa è successiva alla prima data⁽¹⁾.

⁽¹⁾ La data di entrata in vigore degli accordi interinali è il 1° marzo 1992.